



Gabinetto del Sindaco

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: Misure contingibili ed urgenti per fronteggiare fenomeni di assembramento su alcune strade cittadine del quartiere Chiaia e del centro storico nel periodo delle festività natalizie

IL SINDACO

Premesso che

nell'ambito delle articolate misure adottate da Governo e Regione in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, il distanziamento fisico e il conseguente divieto di ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico sono state considerate le misure più idonee ad evitare la diffusione della malattia;

da ultimo la Regione Campania, alla luce dell'inversione di tendenza della situazione epidemiologica registratasi nelle ultime settimane che hanno visto dapprima un arresto della decrescita dei contagi e poi un aumento degli stessi, con ordinanza n. 26 del 30/10/2021 ha prorogato fino al 31/12/2021 tutte le misure di prevenzione sanitaria proposte dall'Unità di Crisi regionale, con particolare riferimento al divieto - dalle ore 22:00 alle ore 6:00 nei luoghi pubblici e aperti al pubblico - di consumo di bevande alcoliche e di assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare;

Considerato che

nell'ambito di un aumento generalizzato a livello nazionale di nuovi casi di infezione - in particolare sotto i 20 anni, nonché nella fascia di età 30-49 anni - e di un conseguente aumento dei casi di ospedalizzazione - sia in area medica che in terapia intensiva, l'Unità di Crisi della Regione Campania ha evidenziato che l'attuale situazione epidemiologica, già difficile per la diffusione di nuove varianti e la contemporanea circolazione di virus influenzali, *rischia di essere ulteriormente aggravata dall'aumento della mobilità e delle relazioni interpersonali tipiche della socialità connessa alle festività e dai prevedibili assembramenti connessi alle stesse, peraltro spesso nell'inosservanza del rispetto delle misure di prevenzione sanitaria (in particolare utilizzo di DPI e distanziamento) in prossimità dei bar e degli esercizi commerciali e, in generale, degli spazi pubblici;*

in particolare l'Unità di Crisi regionale ha proposto, anche per non vanificare gli effetti della campagna vaccinale in corso, di rafforzare le misure indicate nella citata ordinanza presidenziale n. 26/2021 nei giorni in cui sono prevedibili pericolosi affollamenti ed assembramenti in prossimità dei bar e degli esercizi di ristorazione;

il Presidente della Regione Campania, al fine di scongiurare l'aggravamento della situazione epidemiologica sul territorio ed impedire l'insorgere di situazioni di assembramento e/o affollamento di difficile controllo e sorveglianza, ha emanato con l'ordinanza n. 27 del

15/12/2021 misure più restrittive relativamente al periodo 23 dicembre 2021 - 1 gennaio 2022;

in particolare con tale ordinanza si raccomanda ai Comuni di adottare, laddove necessario, provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, nonché di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare nelle zone della cd. "movida";

Dato atto che

nel periodo delle feste e soprattutto nelle giornate della vigilia di Natale e Capodanno, è fortemente radicata tra gli abitanti della città di Napoli la consuetudine degli aperitivi in alcune strade, soprattutto del quartiere di Chiaia e del centro storico, dove numerose persone stazionano all'esterno dei locali per la consumazione di alimenti e bevande acquistati;

in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica del 17 dicembre 2021, presieduto dal Prefetto di Napoli, è stato condiviso anche con i responsabili delle Forze dell'ordine un elenco di strade e piazze cittadine interessate da situazioni di potenziale particolare assembramento, in quanto caratterizzate da una presenza massiccia, altamente concentrata, di locali che prevalentemente praticano l'asporto di bevande alcoliche o al cui interno sempre meno di frequente si procede al consumo delle stesse;

si tratta di aree cittadine in cui, per comportamenti consuetudinari, si ritiene più elevato il rischio di affollamenti e, quindi, di potenziale diffusione del contagio in quanto favoriscono un'attenuazione anche involontaria del rispetto del distanziamento, nonostante le misure fortemente restrittive di cui alla citata ordinanza regionale n. 27/2021, che tra l'altro vieta ai bar e agli altri esercizi di ristorazione la vendita con asporto di bevande, alcoliche e non alcoliche, dalle ore 11:00 alle ore 5:00 dei giorni 23, 24, 25, 31 dicembre 2021 e 1 gennaio 2022;

Ravvisato che

per scongiurare i concreti rischi di nuova diffusione dei contagi collegati alle descritte condotte, occorre disporre l'interdizione di aree in cui si creano assembramenti nonché il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattine, tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta;

l'interdizione di specifici ambiti urbani in cui si creano fenomeni di addensamento che rendono impossibile il rispetto della distanza di sicurezza costituisce una misura finalizzata alla mitigazione del rischio di contagio da COVID-19 e quindi alla tutela e alla salvaguardia della salute pubblica, di cui competente è il Sindaco quale Autorità sanitaria locale, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine rientra tra i poteri del Sindaco in qualità di ufficiale di governo, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, a tutela della sicurezza urbana come salvaguardia della incolumità pubblica e dell'integrità fisica dei cittadini;

Ritenuto

nell'ottica della più ampia collaborazione con le istituzioni cittadine preposte alla tutela dell'ordine pubblico, adottare misure volte ad intensificare i controlli sul territorio a tutela della salute pubblica, principalmente sulle strade/piazze interessate da situazioni di potenziale particolare assembramento nel periodo 23 dicembre 2021 - 1 gennaio 2022, così come condiviso in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica;

Visti

l'art. 32 della legge n. 833/1978
gli artt. 50 e 54 TUEL

I N D I V I D U A

le seguenti aree cittadine interessate da situazioni di potenziale particolare assembramento nel periodo delle festività natalizie:

1. via Alabardieri;
2. via C. Poerio;
3. vico Satriano;
4. vico Belledonne a Chiaia;
5. vicoletto Belledonne;
6. via Cavallerizza;
7. via Bisignano;
8. piazzetta Rodinò;
9. via Ferrigni;
10. via Fiorelli;
11. vico dei Sospiri;
12. vico II Alabardieri;
13. piazza Bellini;
14. via Santa Maria di Costantinopoli;
15. via Port'Alba;
16. via San Sebastiano;
17. via San Pietro a Majella;
18. piazza Miraglia;
19. piazzetta Nilo;
20. piazza San Domenico Maggiore;
21. via G. Paladino;
22. via Mezzocannone;
23. piazza San Giovanni Maggiore a Pignatelli;
24. via De Marinis;
25. via San Giovanni Maggiore a Pignatelli;
26. via F. S. Gargiulo;
27. via Candelora;
28. largo Baracche;
29. vico Lungo Teatro Nuovo;
30. vico Figurelle a Monte Calvario;
31. vico Due Porte a Toledo.

O R D I N A

Fermo restando il rafforzamento dei controlli nelle sopraindicate aree e l'obbligo di rispetto delle disposizioni regionali di cui all'ordinanza n. 27 del 15/12/2021:

1. a decorrere dal 23 dicembre 2021 e fino al 1 gennaio 2022, laddove l'Autorità di Pubblica Sicurezza ravvisi in dette strade il verificarsi di assembramenti in contrasto con le misure di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19, l'interdizione delle stesse per il tempo strettamente necessario a ripristinare le condizioni di sicurezza, fatta sempre salva la possibilità di accesso e deflusso alle abitazioni private.
2. nei giorni 24 e 31 dicembre 2021 ai bar e agli altri esercizi di ristorazione delle suindicate aree il divieto di vendita - anche al banco e ai tavoli all'aperto - di bevande in contenitori di vetro (sia bottiglie sia bicchieri), plastica rigida, lattine, tetrapak o

qualsiasi altro materiale rigido, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta.

A V V I S A

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p., le trasgressioni al punto 2. della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/00, con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1981 n. 689.

R A C C O M A N D A

a tutti i cittadini di osservare comportamenti responsabili, ispirati al principio della massima cautela e prudenza, osservando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e dell'uso della mascherina.

D I S P O N E

La presente ordinanza va pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Napoli e sul sito web istituzionale, nonché comunicata al Prefetto di Napoli, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del DLgs. 267/2000, ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla sua attuazione.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Sottoscritto digitalmente
Il Sindaco
Gaetano Manfredi

La sottoscrizione, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. n. 82/2005